

DISCIPLINARE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE – ISPRA AI SENSI DELL'ART. 45
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 INTEGRATO E MODIFICATO
DAGLI ARTT. 16, 72, COMMA 2, LETTERA H) E 81, COMMA 1 DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209

Approvato con Disposizione DG 1934/25

Indice

- Art. 1** Oggetto e finalità
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Soggetti destinatari
- Art. 4** Attività incentivabili
- Art. 5** Modalità e criteri di conferimento degli incarichi
- Art. 6** Cumulo di incarichi e limite massimo agli incentivi
- Art. 7** Individuazione delle risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche
- Art. 8** Ripartizione degli incentivi tra il personale
- Art. 9** Riduzione ed esclusione dell'incentivo
- Art. 10** Destinazione delle risorse finalizzate al rafforzamento della stazione appaltante
- Art. 11** Accertamento dell'attività svolta e liquidazione delle somme
- Art. 12** Erogazione somme
- Art. 13** Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Disciplinare contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste per gli incentivi alle funzioni tecniche per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dall'articolo 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato e modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione ed esecuzione a regola d'arte di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al successivo articolo 4, con l'ulteriore effetto di stimolare, attraverso una corretta erogazione, l'incremento delle professionalità interne all'ISPRA e il risparmio di spesa conseguente al mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare si applica a tutte le procedure per l'affidamento di lavori, nonché di servizi o forniture, ove sia nominato il Direttore dell'esecuzione.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato, ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza per l'individuazione dei quali si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).
2. Sono considerati **servizi di particolare importanza** gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Indipendentemente dall'importo, in via di prima applicazione, possono essere considerati di **particolare importanza** anche i seguenti servizi:
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;

- j) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - k) servizi sanitari e sociali;
 - l) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Sono considerate **forniture di particolare importanza** le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2 a cui si applicano le medesime modalità di controllo.
4. Nel provvedimento di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Disciplinare deve darsi espressamente atto che non ricorre alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo, pena la non liquidabilità degli incentivi previsti nel provvedimento stesso.

Articolo 3

Soggetti destinatari

1. Le disposizioni del presente Disciplinare si applica a tutto il personale dell'ISPRA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, incaricati dell'espletamento delle attività di cui al successivo articolo 4, nonché al personale che collabora alle medesime attività per gli appalti svolti dall'ISPRA in qualità di stazione appaltante.

Articolo 4

Attività incentivabili

1. Sono incentivabili le funzioni tecniche effettivamente espletate dal personale dell'ISPRA relativamente alle seguenti attività, così come elencate nell'Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 integrato e modificato dall'art. 81 comma 1 del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209:
- a) Programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Responsabile unico del progetto;
 - c) Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d) Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) Redazione del progetto esecutivo;
 - g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) Predisposizione dei documenti di gara;
 - j) Direzione dei lavori;
 - k) Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
 - l) Direzione dell'esecuzione;
 - m) Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - n) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - o) Collaudo tecnico-amministrativo;
 - p) Regolare esecuzione;

- q) Verifica di conformità;
- r) Collaudo statico (ove necessario);
- s) Coordinamento dei flussi informativi.

Articolo 5

Modalità e criteri di conferimento degli incarichi

1. Il Direttore Generale, i Titolari di CRA sentito il RUP, prima dell'avvio delle attività oggetto di incentivazione, con propria determinazione conferisce gli incarichi stabilendo i termini entro i quali devono essere espletati. Il Direttore Generale, i Titolari di CRA, con analogo atto motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuale originariamente previste. Nella circostanza motivata di sostituzione di una unità di personale, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal RUP.
2. Laddove le procedure di affidamento coinvolgano il personale del Servizio Appalti e Contratti Pubblici, il DG, i Titolari di CRA in relazione al conferimento degli incarichi, devono sentire, di concerto con il RUP, il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti Pubblici.
3. L'assegnazione degli incarichi avviene tenendo conto dell'esperienza maturata, della formazione specifica, della competenza professionale e della complessità tecnico-amministrativa della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Il principio di rotazione è motivatamente derogabile dal Titolare di CRA in ragione dell'esclusività delle competenze richieste.
4. Gli atti di individuazione di cui ai commi 1 e 2 indicano le funzioni assegnate, gli obiettivi e i termini previsti per la fase di progettazione di ciascuna attività, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. I predetti atti sono trasmessi, entro tre giorni dall'adozione, al Servizio per la pianificazione e la gestione giuridica del personale ai fini della comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni Unificata.
5. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nonché alle circostanze di cui all'articolo 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Articolo 6

Cumulo di incarichi e limite massimo agli incentivi

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Il limite di cui al precedente periodo è aumentato del 15% (quindici per cento) ove siano adottati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il trattamento economico complessivo di riferimento è quello dell'annualità nella quale è stata svolta la singola attività, a prescindere dall'anno di liquidazione dell'incentivo.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, i destinatari del presente Disciplinare possono cumulare incarichi per lo svolgimento di più di una attività di cui all'articolo 4, anche ove riferibili a diverse procedure di affidamento.
3. Il limite annuo, che opera sulla competenza annuale dell'incarico, è riferito alla sommatoria degli importi previsti per gli incarichi svolti, anche parzialmente, nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del d.lgs.36/2023 e ss.mm.ii.
4. L'incentivo eccedente, non corrisposto, verrà utilizzato secondo le modalità già previste dal comma 5 dell'art. 45 D.Lgs 36/2023.
5. Presso le altre Amministrazioni non possono essere svolti più di tre incarichi, fatta salva la motivata necessità da parte dell'Amministrazione richiedente, valutabile dal diretto Responsabile dell'Ufficio che ne concede il nulla osta.

Articolo 7

Individuazione delle risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche

1. Le risorse destinate al finanziamento degli incentivi oggetto del presente Disciplinare devono essere espressamente indicate nel loro ammontare nel quadro economico dell'opera o lavoro e nel prospetto economico del servizio o fornitura. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità di successiva erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.
2. Le medesime risorse per le finalità indicate all'articolo 10 sono costituite, a valere sugli stanziamenti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, da una quota non superiore al 2% (due per cento) dell'importo posto a base delle procedure di affidamento finanziate con fondi istituzionali e non superiore all'1,6 % (uno virgola sei per cento) dell'importo posto a base delle procedure di affidamento finanziate con fondi di progetto. Sono in ogni caso esclusi dal computo dell'importo posto a base della procedura di affidamento: oneri fiscali, IVA, spese tecniche, oneri per allacciamenti e in generale oneri per spese tecniche accessorie inerenti al progetto, somme per espropri e/o acquisizione immobili e quant'altro non connesso con il progetto a base della procedura di affidamento.
3. Le varianti/modifiche non conformi all'art. 120, comma, 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 non danno diritto al riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche. Le varianti/modifiche danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo originariamente posto a base della procedura di affidamento. L'incentivo in questo caso è ricalcolato tenendo conto dell'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
4. Il compenso al RUP è dovuto anche nel caso in cui le altre attività di cui all'articolo 4 siano affidate all'esterno.
5. Nelle ipotesi di affidamenti relativi a lavori, servizi o forniture di durata pluriennale, l'incentivo annuale è calcolato ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Disciplinare ed è attribuito,

limitatamente alle attività effettivamente svolte per la relativa annualità del contratto, nella misura stabilita dall'articolo 8.

6. Nel caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture con lo strumento della Convenzione o Accordo quadro, il calcolo dell'incentivo si basa sull'importo annuale dei contratti applicativi. Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche variano in ragione dell'importo a base delle procedure, secondo i seguenti scaglioni:

Fondi istituzionali		Fondi di progetto	
Tabella A – Lavori	<i>Aliquota</i>	Tabella A – Lavori	<i>Aliquota</i>
<i>Classi di importo lavori</i>		<i>Classi di importo lavori</i>	
Inferiore a euro 150.000 (I soglia infra-europea)	2%	Inferiore a euro 150.000 (I soglia infra-europea)	1,6%
Superiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 (II soglia infra-europea)	1,8%	Superiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 (II soglia infra-europea)	1,4%
Superiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.538.000 (soglia europea)	1,5%	Superiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.538.000 (soglia europea)	1,1%
Superiore o uguale a euro 5.538.000	1,2%	Superiore o uguale a euro 5.538.000	0,8%
Tabella B – Servizi e forniture	<i>Aliquota</i>	Tabella B – Servizi e forniture	<i>Aliquota</i>
<i>Classi di importo per servizi e forniture</i>		<i>Classi di importo per servizi e forniture</i>	
Inferiore a euro 221.000 (soglia europea)	2%	Inferiore a euro 221.000 (soglia europea)	1,6%
Superiore o uguale a euro 221.000 (soglia europea)	1,5%	Superiore o uguale a euro 221.000 (soglia europea)	1,1%

7. Le risorse finanziarie sono, dunque, determinate dalla sommatoria dei valori derivanti dall'applicazione di ciascuna aliquota esclusivamente alla parte di importo rientrante nel rispettivo scaglione.
8. Le classi di importo di cui al presente articolo sono automaticamente sostituite in caso di modifica delle soglie infra-europee, ovvero di rideterminazione periodica delle soglie europee mediante provvedimento della Commissione europea.
9. Le somme di cui al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico o del prospetto economico e gravano sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa/nel bilancio dell'ISPRA.
10. Nel caso di modifiche contrattuali impreviste e imprevedibili, ove ciò determini l'effettivo svolgimento di funzioni tecniche, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto alla base dell'affidamento, fermo restando il limite di cui alla tabella precedente. Non giustificano l'aumento delle risorse da destinare alle funzioni tecniche le modifiche contrattuali necessarie per porre rimedio ad errori progettuali.
11. Salvo che derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementano le risorse di cui al successivo articolo 10 le somme che non possono essere corrisposte in quanto relative a:
 - a) eccedenze dell'incentivo complessivamente maturato dalla medesima unità di personale nel corso dell'anno di competenza superiori al trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - b) prestazioni non svolte perché affidate a personale esterno all'ISPRA;
 - c) attività prive dell'attestazione del dirigente o del Responsabile di Servizio.

Articolo 8

Ripartizione degli incentivi tra il personale

1. Una quota pari all'80% (ottanta per cento) delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1 è ripartita per ciascun lavoro, servizio e fornitura, tra il Responsabile unico del progetto e gli altri incaricati delle attività di cui all'articolo 4, nonché tra i loro collaboratori.
2. Le risorse di cui al primo comma sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ISPRA, mentre sono escluse le spese di trasferta e/o missioni, nonché le retribuzioni per lavoro straordinario.
3. La ripartizione della quota di cui al presente articolo tra il personale incaricato di funzioni tecniche, nonché le ulteriori modalità di erogazione delle risorse, sono definite nel relativo Accordo stipulato con le OO.SS. rappresentative.

Articolo 9

Riduzione ed esclusione dell'incentivo

1. Qualora nel corso della procedura si verificano ritardi o incremento dei costi direttamente imputabili agli incaricati delle funzioni tecniche, l'incentivo è decurtato in sede di accertamento delle attività svolte.
2. Le riduzioni, per il ritardo sono determinate in ragione del 30% (trenta per cento) della quota spettante per i primi 15 giorni di ritardo; del 60% (sessanta per cento) dal 16° al 30° giorno di ritardo. L'incentivo non è dovuto dal 31° giorno di ritardo. Nel caso di ritardi superiori ai 60 giorni è prevista la sospensione dell'incaricato dall'elenco di cui all'articolo 4 per la durata di 12 mesi.
3. Ove l'incaricato violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o si renda responsabile di gravi negligenze, errori od omissioni tali da determinare la revoca dell'incarico, all'incaricato non spetta alcun incentivo e si applica la sospensione di cui al comma precedente, ulteriormente estensibile in ragione del comportamento.
4. Nei casi di revoca dell'incarico per ragioni diverse da quelle di cui al comma precedente, l'incentivo spetta esclusivamente per l'attività effettivamente svolta ed accertata secondo quanto previsto dal successivo articolo 11.

Articolo 10

Destinazione delle risorse finalizzate al rafforzamento della stazione appaltante

1. Una quota pari al 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, ad esclusione di quelle che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse di cui al comma 1 è in ogni caso utilizzata per:
 - a) l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, così come indicato nell'Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11

Accertamento dell'attività svolta e liquidazione delle somme

1. La corresponsione degli incentivi è disposta dal Titolare di CRA che ha conferito gli incarichi, previo accertamento e attestazione delle specifiche attività svolte, da parte del RUP.
2. Nei casi di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il Titolare di CRA, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, contesta per iscritto le circostanze e valuta le giustificazioni addotte dal personale incaricato, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
3. L'accertamento consiste nella verifica delle attività svolte da ciascuna unità di personale ed è finalizzato a rilevare:
 - a) il corretto svolgimento dell'incarico assegnato nel rispetto dei tempi previsti;
 - b) il pieno raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico;
 - c) il ricorrere delle ipotesi di riduzione o esclusione dell'incentivo di cui all'articolo 9;
4. L'accertamento avviene secondo le fasi e per le quote di seguito elencate:

INCARICATI	FASI	
	STIPULA	VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO
Incaricati della programmazione della spesa per investimenti	100%	
Responsabile unico del progetto (RUP)	50%	50%
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	50%	50%
Redazione Documento di fattibilità delle alternative progettuali	100%	
Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	100%	
Redazione del progetto esecutivo	100%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	100%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	100%	
Predisposizione dei documenti di gara	100%	
Direttore dei lavori		100%
Ufficio direzione lavori (Direttore/i operativo/i; Ispettore/i di cantiere)		100%
Direttore dell'esecuzione		100%
Collaboratori del Direttore dell'esecuzione		100%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		100%
Incaricato del collaudo tecnico amministrativo		100%
Incaricato della regolare esecuzione		100%
Incaricato della verifica di conformità		100%
Incaricato del collaudo statico (ove necessario)		100%
Coordinamento dei flussi informativi	50%	50%

5. Ove l'appalto preveda stati di avanzamento è facoltà del Titolare di CRA procedere all'accertamento dell'attività svolta per ciascuno stato di avanzamento.

Articolo 12

Erogazione delle somme

1. Il Titolare di CRA trasmette tempestivamente al Dipartimento Affari generali e del personale gli atti di accertamento per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 11, comma 4 ai fini del rispetto del limite massimo erogabile di cui all'articolo 6, comma 1 e della successiva corresponsione delle somme.
2. L'erogazione dell'incentivo avverrà successivamente alla trasmissione dell'atto di accertamento da parte del Titolare di CRA, in corrispondenza del pagamento della retribuzione mensile.

Articolo 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Disciplinare trova applicazione anche alle procedure già avviate, per le quali sia stato assunto il relativo impegno a valere sulle risorse stanziare negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'ISPRA.
2. Per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente Disciplinare e per le quali siano state stanziare le relative somme, sarà cura del Titolare di CRA, sentito il RUP, previa adozione di una determinazione, provvedere alla ricognizione del personale cui sono state affidate attività tecniche (controfirmata dallo stesso RUP per presa visione ed accettazione) oltre ad attestare la particolare importanza dei servizi/forniture oggetto delle procedure in argomento.
3. Tale provvedimento sarà portato a conoscenza del personale individuato. Per il provvedimento di accertamento, trova applicazione l'articolo 11.
4. Gli incentivi, ove previsti, vengono erogati sulla base della normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo e nei limiti previsti dall'art. 7 del presente Disciplinare.
5. In caso di modifiche normative, le disposizioni di cui al presente Disciplinare restano in vigore per quanto compatibili ed i riferimenti al Codice si intendono fatti alla corrispondente normativa eventualmente sopravvenuta. In ogni caso, i riferimenti agli Allegati I.10 e II.14 si intendono operati ai corrispondenti regolamenti adottati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla data della relativa entrata in vigore. Ogni ulteriore modifica o integrazione ai predetti allegati, si intende automaticamente recepita.
6. Per le procedure sottese all'attuazione del presente Disciplinare, la disciplina di dettaglio potrà essere demandata ad apposita Disposizione del Direttore generale.

Lavori

Glossario

1) Incaricati della programmazione della spesa per investimenti

Il RUP che ha proposto l'inserimento dell'investimento nella programmazione Triennale di Lavori.

2) Responsabile unico del progetto (RUP)

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) svolge tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri Servizi. Redige il Quadro Esigenziale di competenza interna all'amministrazione che realizza l'intervento, prima del DOCFAP/PFTE/P.ESECUTIVO. Redige il DIP, Documento di Indirizzo alla Progettazione, sulla base del Quadro Esigenziale ed eventuale DOCFAP prima della Progettazione sia interna che esterna, contenente le caratteristiche e requisiti degli elaborati progettuali previsti, requisiti tecnici, economici e tecnologici, criterio di aggiudicazione e tipologia di contratto, specifiche tecniche e criteri ambientali da rispettare, eventuale suddivisione in lotti, indirizzi su progettazione geotecnica e strutturale, tempi e costi stimati, previsione varianti, indicazione sui piani di sicurezza.

3) Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)

Il personale amministrativo e tecnico che supporta la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto (personale che attivamente fornisce un valido contributo ai fini della realizzabilità dell'appalto).

4) Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali

Figura tecnica incaricata della redazione del DOCFAP, documento tecnico redatto per lavori tra 150.000 e la soglia comunitaria se richiesto dall'Amministrazione, obbligatorio per lavori sopra soglia, sulla base del Quadro Esigenziale, contiene la valutazione delle possibili alternative progettuali attraverso una relazione tecnica corredata da analisi dello stato di fatto, inquadramento territoriale e vincolistico, elaborati grafici, tempi e stima sommaria dei costi, confronto comparato delle alternative.

5) Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Figura tecnica incaricata della redazione del PFTE, progetto della soluzione migliore nel rapporto tra benefici attesi e costi da sostenere, tiene conto del DOCFAP ove redatto, delle indagini geognostiche, storiche, urbanistiche e ambientali da effettuare ove previsto, contiene tutti gli elaborati, relazioni, studi elaborati grafici, contabili, sicurezza e monitoraggio previsti nell'allegato I.7.

6) Redazione del progetto esecutivo

Figura tecnica incaricata della redazione del Progetto esecutivo, conformemente e in coerenza con il precedente livello progettuale PFTE e con i titoli abilitativi acquisiti, contiene la definizione compiuta e dettagliata di ogni particolare architettonico, strutturale, impiantistico dei lavori da realizzare attraverso un complesso di elaborati, relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli e modellazione, piani di sicurezza, documenti contabili, capitolati meglio definiti nell'allegato I.7.

7) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Figura tecnica con i requisiti e i compiti previsti nel D.lgs. 81/2008 art. 91, incaricato durante la progettazione e comunque prima della richiesta delle offerte per la redazione del PSC comprendente quanto previsto all'allegato XV del medesimo decreto e del Fascicolo dell'opera.

8) Verifica del progetto ai fini della sua validazione

Figura tecnica incaricata per i lavori di verificare la rispondenza del progetto alle esigenze contenute nel DIP e nella normativa di riferimento ai fini della fase di affidamento. Il RUP con competenze tecniche effettua la verifica direttamente ovvero ne segue l'andamento garantendo il contraddittorio tra progettista e soggetto verificatore, gli esiti della verifica sono riportati formalmente nella validazione sottoscritta dal RUP.

9) Predisposizione dei documenti di gara

Il personale assegnatario della procedura di gara che predispone tutti gli atti di competenza del RUP.

10) Direttore dei lavori (DL)

Figura tecnica incaricata della Direzione dei Lavori, verifica l'esatta esecuzione delle opere, materiali utilizzati e lavorazioni, responsabile dell'ufficio di direzione lavori qualora istituito, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per importi inferiori a 1 milione nel caso non sia previsto il CSE, svolge tutti i compiti di cui all'allegato II.14, redige tutti i documenti contabili fino alla Relazione a strutture ultimate e Certificato di regolare esecuzione.

11) Ufficio di direzione lavori (Direttore/i operativo/i; Ispettore/i di cantiere)

Composto da uno o più figure tecniche, direttori operativi e/o ispettori di cantiere, nominati per coadiuvare il Direttore dei lavori nel caso di interventi particolarmente complessi.

12) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Figura tecnica con i requisiti e i compiti previsti nel D.lgs. 81/2008 art. 92, incaricato prima dell'inizio dei lavori, verifica durante la realizzazione dell'opera il rispetto dei contenuti del PSC, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e prescrizioni ivi previste, organizza azioni di cooperazione tra lavoratori, segnala inosservanze al committente o responsabile dei lavori.

13) Incaricato del collaudo tecnico-amministrativo

Figura tecnica con i requisiti di cui all'art. 14, con l'incarico di certificare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte nel rispetto del progetto approvato e del contratto e di verificare la rispondenza dei documenti contabili alle opere realizzate per dimensione, forma, quantità e qualità dei materiali, comprese le necessarie verifiche tecniche.

14) Incaricato del Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare esecuzione è redatto dal Direttore dei Lavori, può altresì sostituire il Certificato di collaudo tecnico amministrativo per importi inferiori a 1 milione ovvero superiori se non si tratti di lavori di particolare rilevanza strutturale o sismica.

15) Incaricato del collaudo statico (ove necessario)

Figura tecnica, ingegnere o architetto iscritto all'albo da oltre 10 anni, incaricata della valutazione delle prestazioni tecniche delle opere e delle componenti strutturali in relazione al progetto depositato al competente Genio Civile, è eseguito in corso d'opera e/o a strutture ultimate secondo le vigenti norme tecniche sulle costruzioni, è previsto il deposito del relativo certificato presso il competente GC.

16) Coordinatore dei flussi informativi

Figura con apposita competenza e formazione riguardo la gestione informativa digitale delle costruzioni nell'intero ciclo di vita dell'immobile o dell'infrastruttura, nominata dalla stazione appaltante che adotti metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per ogni intervento, all'interno della struttura di supporto al RUP. Nel caso di affidamento di lavori con progetto esecutivo redige il capitolato informativo. Nella fase esecutiva del contratto, quando svolto mediante l'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, se il DL non ha le competenze necessarie, è nominato un coordinatore dei flussi informativi all'interno del suo ufficio.

Servizi e Forniture

Glossario

1) Incaricati della programmazione della spesa per investimenti:

Il RUP che ha proposto l'inserimento dell'investimento nella programmazione Triennale di Beni e Servizi.

2) Responsabile unico del progetto (RUP)

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) svolge tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri Servizi.

3) Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)

Il personale amministrativo e tecnico che supporta la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto (personale che attivamente fornisce un valido contributo ai fini della realizzabilità dell'appalto).

4) Predisposizione dei documenti di gara

Il personale assegnatario della procedura di gara che predispone tutti gli atti di competenza del RUP.

5) Direttore dell'esecuzione (DEC)

Il Direttore dell'esecuzione (DEC) svolge tutte le attività indicate dall' articolo 31 comma 2 dell'allegato II.14 del Codice.

6) Collaboratori del Direttore dell'esecuzione

Il Titolare di CRA, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare i collaboratori del Direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza individuati ai sensi dell'articolo 114 comma 8 del Codice, per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

7) Incaricato della verifica di conformità

Per le procedure di valore superiore alla soglia comunitaria, la verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

8) Incaricato della regolare esecuzione

Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie qualora non sia conferito l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

9) Coordinatore dei flussi informativi

Figura con apposita competenza e formazione riguardo la gestione informativa digitale delle costruzioni nell'intero ciclo di vita dell'immobile o dell'infrastruttura, nominata dalla stazione appaltante, che adotti metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per ogni intervento all'interno della struttura di supporto al RUP. Nel caso di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria predispone il capitolato informativo secondo quanto previsto nell'allegato I.9.